

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 23/04/2026

FATTO

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro riferendo di aver acquistato un prodotto su un sito web di vendita di ricambi auto, concordando il pagamento tramite bonifico bancario e che, dopo una prima operazione non andata a buon fine, il sedicente venditore forniva nuove coordinate bancarie per l'accredito del prezzo pattuito; in buona fede, disponeva un bonifico dell'importo di 1.300,00 euro in favore del beneficiario indicato; nonostante il regolare accredito della somma, il bene acquistato non veniva consegnato e il venditore si rendeva irreperibile. Chiede di veder accertato il proprio diritto a ottenere dall'intermediario resistente la comunicazione dei dati anagrafici dell'intestatario del conto corrente beneficiario, al fine di agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito. Costitutosi, l'intermediario eccepisce di essersi attivato con la banca del beneficiario del bonifico al fine di conoscere le sue generalità, ma senza ottenere dall'intermediario terzo alcun riscontro; dichiara di aver nuovamente, dopo il ricorso, contattato la banca del beneficiario, che ha fornito riscontro, precisando di aver effettuato uno storno parziale dell'importo di 140,74 euro a favore del conto del ricorrente, senza tuttavia comunicare i dati del beneficiario del bonifico. Ribadito di non essere in possesso dei dati richiesti, e ritenendo la propria condotta esente da profili critici, chiede il rigetto del ricorso.

In sede di replica il ricorrente osserva che la mancata disponibilità dei dati non esonera la resistente dalla sua responsabilità per la prevenzione delle frodi e l'efficacia dei sistemi antifrode; eccepisce la prevalenza del diritto di difesa sulla riservatezza dei dati personali e rileva l'inidoneità del rimborso di 140,74 euro ottenuto dalla banca del beneficiario a fronte di un bonifico dell'importo di 1.300,00 euro.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la condotta dell'intermediario convenuto in relazione alla (asseritamente carente) cooperazione con il ricorrente nel tentativo di recupero di una somma da questi trasferita con un bonifico a un frodatore.

2. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

3. È pacifico fra le parti che il bonifico sia stato eseguito dallo stesso ricorrente, seppure nell'ambito di una truffa: risulta dalla denuncia che il presunto venditore avrebbe fornito delle coordinate bancarie diverse da quelle inizialmente comunicate, salvo poi non consegnare la merce e rendersi irreperibile. Il ricorrente ha chiesto all'intermediario resistente di comunicargli i dati del beneficiario. La disciplina speciale configura in questi termini gli obblighi di condotta in capo agli intermediari coinvolti in un'operazione di pagamento eseguita in un contesto di frode: secondo l'art. 24 del d.lgs. 11/2010 «Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela»; secondo il Provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia, e successive modifiche, inoltre, «per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrando o meno in un contratto quadro, l'intermediario consegna tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni: a) per il pagatore, un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; (...)». Sulla portata dell'art. 24 è intervenuto anche il Collegio di Coordinamento, affermando quanto segue: «(...) quando a causa dell'erroneità dell'IBAN l'ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens* i dati anagrafici o societari di quest'ultimo; 2. in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens* non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista» (è la decisione n. 6886/2022).

4. Ne emerge che l'obbligo di cooperare fornendo i dati del beneficiario incombe sull'intermediario prestatore di servizi di pagamento dell'*accipiens*, che non è coinvolto in questo procedimento. D'altra parte, la Cassazione (ord. n. 17145/2024) ha ravvisato l'esistenza di un contatto sociale qualificato tra il creditore rimasto insoddisfatto a causa dell'errata indicazione del proprio IBAN e il PSP di destinazione del bonifico, non legati da rapporti contrattuali, precisando che in suo capo incombe l'onere di dimostrare «di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal *solvens*, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quantomeno, di essersi adoperato per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari».

5. Sul punto l'intermediario ha eccepito di aver agito correttamente e secondo diligenza nella procedura di richiesta dei dati all'intermediario del beneficiario; a supporto di quanto affermato ha prodotto copia delle comunicazioni con l'intermediario terzo (PSP dell'*accipiens*), documenti che consentono al Collegio di accertare che il 4 febbraio 2026, successivamente alla presentazione del ricorso, la resistente ha chiesto di comunicare i dati anagrafici dell'intestatario del conto corrente del beneficiario del pagamento fraudolento, rammentando che la richiesta di recall del 14 luglio 2025 aveva avuto esito negativo; è agli atti anche copia della lettera di riscontro, del 6 febbraio 2026, con cui l'intermediario terzo precisa di aver identificato e limitato il conto corrente in questione («[t]he reported account has been identified and restricted») e di aver disposto, il 17 luglio 2025, un accredito dei fondi disponibili (per l'importo di 140,74 euro) in favore del conto del ricorrente, senza peraltro comunicare i dati del beneficiario del bonifico.

6. È dunque provato che l'intermediario resistente si è attivato, come prescritto dalla disciplina sopra menzionata e secondo buona fede, trasparenza e correttezza, presso l'intermediario terzo, sul quale in definitiva grava l'obbligo di comunicazione dei dati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE